

(N. 1469)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 26 APRILE 1956

Modifica dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, sui proventi delle Cancellerie e delle Segreterie giudiziarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di far partecipare alla distribuzione del fondo, che l'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, mette a disposizione del Ministero della Giustizia, oltre che i Tribunali e le Preture, anche gli altri uffici giudiziari, e soprattutto, gli uffici delle Procure della Repubblica.

Nell'attuale formulazione del citato articolo 3 sono ammessi a beneficiare dell'anzidetto fondo, per bisogni di carattere straordinario, soltanto le Preture ed i Tribunali e ne restano perciò esclusi gli altri uffici giudiziari che pure a loro volta, per quanto in misura minore, contribuiscono a formarlo, facendo affluire al medesimo anche i diritti che, per la citata legge n. 226, spettano alle segreterie delle Procure, nonché alle cancellerie delle Corti.

Questa esclusione appare ingiustificata non solo per la ragione anzidetta, ma anche perchè, come i Tribunali e le Preture, così pure le Procure e le Corti vengono non di rado a trovarsi in situazioni di necessità che occorre eliminare e che non possono trovare adeguato e pronto rimedio nel vigente sistema di finanziamento delle spese di ufficio.

Ritenuto giusto e opportuno ammettere alla distribuzione del suddetto fondo tutti indistintamente gli uffici giudiziari — esclusi, bene inteso, quelli di conciliatore — occorre però tenere presente che non tutti contribuiscono in eguale misura alla sua formazione e che alle spese delle Procure della Repubblica e degli altri uffici giudiziari superiori provvede, in via normale, lo Stato, in guisa che la partecipazione di cui trattasi non può non essere

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

convenientemente graduata e condizionata alle particolari esigenze dei singoli uffici.

Avuto riguardo ai criteri sopra esposti e considerato che i Tribunali e le Preture concorrono in misura precipua alla formazione del fondo, e che gli altri uffici vi contribuiscono in misura modesta, mentre d'altra parte

questi ultimi, per quanto concerne le loro normali spese d'ufficio, possono fare assegnamento sul bilancio passivo del Ministero, si ritiene che la partecipazione di essi debba essere condizionata alla capienza del fondo ed in questi sensi è stato formulato l'articolo unico del disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

All'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, numero 226, è aggiunto il seguente capoverso:

« Nel caso di sufficiente capienza il terzo tenuto a disposizione del Ministero può essere impiegato anche per sopperire ai bisogni straordinari degli uffici giudiziari diversi dalle preture e dai tribunali, esclusi gli uffici di conciliazione ».